



Circolare Informativa

Maggio 2010

Lavoro sommerso

Il 18 settembre 2008 il Ministro del Lavoro emanò una direttiva in materia di ispezioni in azienda rivolta agli organi ispettivi delle Direzioni Provinciali e Regionali del lavoro, per indicare i criteri da seguire nella programmazione e nello svolgimento dell'attività di vigilanza per una più diffusa e radicata cultura della legalità.

Con tale direttiva il Ministro intende perseguire e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale che vanno ricercati innanzitutto nella manifestazione del lavoro nero.

A questo proposito si ritiene utile ricordare che il lavoro sommerso rappresenta uno degli illeciti più gravi che può comportare, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, anche la sospensione dell'attività; infatti, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale nei seguenti casi:

- qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo (c.d. lavoro sommerso);
- di fronte a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

A norma di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 sulle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento di sospensione, se proviene dalla presenza di lavoratori c.d. "in nero" può essere revocato con la loro regolarizzazione ed il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00 che deve essere corrisposta entro le ore 12 del giorno successivo all'ispezione, termine da cui ha effetto la sospensione dell'attività.

L'unico caso in cui non opera la sospensione dell'attività è quando il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.

Oltre alla sanzione sopra richiamata, la presenza di lavoratori in nero comporta l'applicazione della maxi sanzione amministrativa che, se pagata nel termine di 60 giorni dalla loro regolarizzazione, è calcolata nel limite minimo di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore non regolare, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Si aggiungono infine, le sanzioni già previste dalla normativa in vigore per le violazioni sulla omessa comunicazione al servizio competente nel giorno antecedente la costituzione del rapporto di lavoro e le sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi assicurativi che non sono inferiori a euro 3.000,00, indipendentemente dal periodo accertato.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il "Collegato lavoro" attualmente in discussione al Senato, interviene sulle norme in materia di contrasto al lavoro nero mitigando, in qualche caso, l'asprezza delle sanzioni nei casi in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato un rapporto di lavoro in nero prima di una verifica ispettiva; saranno tuttavia possibili maggiori controlli poiché nella lotta all'irregolarità saranno coinvolti anche i funzionari degli istituti previdenziali, le forze dell'ordine in genere e l'Agenzia delle Entrate.

Nella sostanza, il ricorso al lavoro irregolare potrebbe comportare, a seguito di ispezione, oneri e conseguenze pesanti che possono pregiudicare nei casi più gravi la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Per le eventuali valutazioni sull'argomento, siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Cordiali saluti.

Bercelli & Ferrarese